

COMUNE DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

PATTO DI INTEGRITA'

tra il COMUNE DI BAGHERIA e il sottoscritto _____ partecipante alla procedura per la coprogettazione ad oggetto

"Interventi di Educativa Territoriale nel Distretto Socio Sanitario 39 rivolti ai beneficiari ADI o in simile situazione di disagio economico"

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità obbliga la stazione appaltante, l'operatore economico (concorrente e/o appaltatore) e ogni soggetto economico avente causa dall'affidatario (sub-appaltatore – sub-contraente) ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito del procedimento di affidamento ed esecuzione del contratto di appalto.
2. Il medesimo trova applicazione, nei limiti delle clausole compatibili, anche con riferimento alle procedure di affidamento e contratti relativi a prestazioni d'opera professionale rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.36/2023.
3. Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione di imprese, le obbligazioni scaturenti dal presente patto investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.
4. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto di appalto/concessione affidato dalla stazione appaltante. Pertanto, in sede di gara, l'operatore economico, a pena di esclusione fatto salvo il soccorso istruttorio, dichiara di accettare ed approvare la disciplina ivi contenuta che pertanto riveste efficacia vincolante al pari dell'accordo negoziale; in caso di aggiudicazione, il presente Patto verrà allegato al contratto d'appalto.

Articolo 2 - Obblighi degli operatori economici

1. Il concorrente/appaltatore e tutte le altre imprese della filiera dichiarano:
 - a. di aver preso visione del "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza" pubblicato sull'apposita sotto-sezione della sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi a rispettare le misure di prevenzione da esso previste e a segnalare la violazione da parte di dipendenti comunali e/o concorrenti della procedura di gara;
 - b. di aver preso visione del "Codice di Comportamento Nazionale" e del "Codice di Comportamento" dell'Ente pubblicati sull'apposita sotto-sezione della sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi a rispettarne le misure, nei limiti della compatibilità dei diversi obblighi di condotta ivi previsti, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione;
 - c. di non avere concluso ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della

COMUNE DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Stazione appaltante (compresi i soggetti di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e che il proprio legale rappresentante non è stato dipendente dell'Ente concedente in qualità di Responsabile di Settore o di Procedimento nei tre anni precedenti e di essere consapevole che l'accertamento di tali fattispecie determina l'esclusione dalla procedura di affidamento come pure la nullità del contratto eventualmente aggiudicato con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva, nonchè l'obbligo di restituzione del prezzo eventualmente percepito in qualità di aggiudicatario.

- d. l'insussistenza di rapporti di parentela o di affinità entro il secondo grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con il Dirigente e il Responsabile di E.Q. della Direzione competente per la procedura e con il responsabile unico del procedimento;
- e. l'insussistenza di rapporti di parentela in linea retta e collaterale entro il secondo grado con gli amministratori comunali;
- f. di non aver erogato utilità o concluso contratti a titolo privato, nel biennio precedente, con i dipendenti dell'Ente che prendono parte alle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto;
- g. di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara, ed in particolare di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto, allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- h. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali, vantaggi di qualsiasi natura o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del rapporto contrattuale;
- i. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- l. di non aver partecipato, costituito o consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- m. di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa del contratto, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagnie sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,

COMUNE DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.. L'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

n. di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa del contratto, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di dipendenti comunali, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. L'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, in ragione di alcuni indicatori quali lo stato di avanzamento del rapporto negoziale, la compromissione della realizzazione dell'opera o dei servizi e tenuto conto anche della rilevanza degli stessi, se sia utile proseguire nell'esecuzione del contratto.

2. Il concorrente/appaltatore e tutte le altre imprese della filiera si impegnano, inoltre:

o. a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

p. a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante, ivi comprese richieste di effettuazione di prestazioni che esulano dall'oggetto dell'appalto ovvero che riguardano beni, luoghi e situazioni diverse da quelle indicate negli atti di gara; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;

q. ad informare puntualmente tutto il personale nell'esercizio dei compiti loro assegnati del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni indicati siano osservati;

r. a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dell'appalto, subita prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche nei confronti degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;

s. a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti,

COMUNE DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti - subcontratti di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora non ricorrano cause di giustificazione o esimenti alla mancata denuncia;

t. a dare comunicazione tempestiva all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora non ricorrano cause di giustificazione o esimenti alla mancata denuncia.

u. ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-contratti relativi alle seguenti categorie:

- estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- forniture di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti)
- tutte le eventuali ulteriori attività successivamente individuate con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 1, comma 53, L. n. 190/2012.

v. a comunicare tempestivamente, l'oggetto, l'importo e la titolarità di eventuali contratti di fornitura ed altri sub-contratti comunque denominati, non rientranti tra quelli di cui al punto u), stipulati per l'esecuzione dell'appalto oggetto della procedura, come meglio specificato nel successivo art. 3.

COMUNE DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

z. a inserire le clausole di integrità e anticorruzione di cui al presente Patto nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione, e in tutti gli eventuali contratti e sub-contratti di cui ai punti u) e v);

aa. a non conferire subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Articolo 2-BIS Controllo di filiera

In considerazione che la lotta alla mafia e alle varie forme di criminalità organizzata costituiscono uno dei punti centrali del programma di elettorale dell'amministrazione e la mafia nel tempo ha cambiato strategia rispetto alla richiesta del pizzo utilizzando nuove tecniche e nuovi metodi, con il presente patto si introdure una nuova misura volta a controllare tutte le opere pubbliche appaltate, realizzate e da realizzare nel territorio bagherese, mediante l'introduzione in sede di stipula di contratto di un di una apposita clausola volta al **"Controllo di filiera"**. In particolare, con la sottoscrizione del presente patto di integrità, la ditta esecutrice dei lavori si impegna a comunicare al Comune entro cinque giorni, massimo otto, tutte le forniture che acquista, con indicazione dei seguenti dati: dati identificativi dell'operatore economico con indicazione della sede legale e partita IVA; prezzo di acquisto della fornitura; quantità acquistate.

La comunicazione dei suddetti dati dovrà essere fatta mediate pec al RUP, al Dirigente competente e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione mediante la pec istituzionale del protocollo generale entro cinque, massimo otto giorni dalla fornitura.

Il Comune si impegna a ricevere tutte queste informazioni, monitorarle ed inviarle in modo dettagliato alle forze di polizia per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Articolo 3 - Obblighi della Stazione appaltante

1. La stazione appaltante, in persona dei responsabili di Elevata Qualificazione e dei responsabili di procedimento:

a. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nella gestione dei procedimenti di affidamento e dei rapporti contrattuali;

b. pubblica in "Amministrazione trasparente", nella sotto-sezione di 1 ° livello "bandi di gara e contratti" - "informazioni sulle singole procedure", una tabella in cui per ciascun contratto, identificato tramite CIG, sono indicati l'oggetto, la procedura di scelta del contraente, l'importo di aggiudicazione e l'importo liquidato;

c. avvia tempestivamente i procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;

d. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "codice di comportamento dei dipendenti" e del DPR n. 62/2013

COMUNE DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

e. segnala, senza indugio, ogni illecito all' Autorità giudiziaria;

f. rende pubblici tempestivamente i dati riguardanti la procedura di gara e l'aggiudicazione in attuazione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 4 - Violazione del Patto

1. La violazione del Patto è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio, che consenta all'operatore economico di presentare memorie difensive e controdeduzioni.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi a suo carico, può comportare, fermo restando quanto previsto da specifiche previsioni di legge, secondo la gravità della violazione e la fase in cui la violazione è accertata, tenuto conto delle controdeduzioni depositate:

- l'esclusione dalla gara;
- l'escussione integrale della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
- la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- l'escussione integrale della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante, in corso di esecuzione del rapporto, nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- il divieto di partecipazione dell'operatore economico, che abbia violato le prescrizioni del Patto, alle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo di anni TRE;
- la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

3. All'accertamento della violazione del presente Patto e all'applicazione della sanzione provvede il Responsabile del Settore competente che si avvale eventualmente della Polizia Municipale, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Articolo 5 – Efficacia

1. Il presente Patto vincola l'operatore economico e gli eventuali sub-appaltanti e sub-contraenti per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

**COMUNE DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

Articolo 7 - Foro competente

1. Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra l'Ente e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno rimesse, secondo giurisdizione, al Tar Sicilia Palermo o al Tribunale civile di Termini Imerese.

Bagheria, lì

Il Legale Rappresentante dell'ETS _____

Il Legale Rappresentante dell'Ente _____